

Rödl & Partner

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Via email:
dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Rödl & Partner
Largo Donegani, 2
20121 - Milano
T +39 02 63 28 841
F +39 02 63 28 8420
milano@roedl.com

1/4

Contatto:
Giampiero Guarnerio

E-mail:
giampiero.guarnerio@roedl.com

Nostro riferimento:
ITMIL44 - 558 - 2012/2

3.9.2021

Oggetto: Commento bozza circolare Trust 2021

Spettabile Agenzia,

con la presente ci pregiamo di sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti problematiche che a nostro avviso meriterebbero approfondimenti o chiarimenti in relazione alla consultazione pubblica da Voi sollecitata sulla bozza di circolare in oggetto.

1) SUL REGIME DI TASSAZIONE DEI BENEFICIARI DEL TRUST

A pag. 8/9 della bozza si fa riferimento al caso del Trust trasparente (i.e. con i beneficiari "individuati") e si chiarisce che se il reddito ha già scontato una tassazione a titolo d'imposta in capo al trust tale reddito non concorre alla formazione della base imponibile in capo ai beneficiari.

Ci chiediamo se è confermato quanto già precisato nella Circolare 48/E 2007 punto 4, ovvero che le eventuali ritenute subite anche all'estero o comunque in via non definitiva in capo al Trust sono riconosciute in capo ai beneficiari ai sensi dell'art. 165 TUIR.

In caso affermativo, ci chiediamo se lo stesso riconoscimento spetterebbe nel caso del trust "opaco" (i.e. Trust che individua la categoria dei beneficiari come ad esempio i discendenti in linea retta del disponente, ma senza aver ancora assegnato loro il diritto perfetto a riceverne i proventi né tantomeno la quota spettante) sulle distribuzioni comunque effettuate ai beneficiari (caso descritto a pag. 13 della bozza). Anche in questo caso si chiede conferma se la risposta sarebbe positiva così come riportato nella Circolare 48/E 2007 punto 4 ultimo periodo.

RÖDL & PARTNER IN ITALIA
Milano, Padova, Roma, Bolzano

RÖDL & PARTNER INTERNATIONAL
Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Birmania, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Filippine, Francia, Georgia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakistan, Kenya, Lettonia, Lituania, Malesia, Messico, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Russia, Svezia, Svizzera, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Thailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Uzbekistan, Vietnam

P. IVA IT12609300152
UniCredit Banca, AG 3281 - Milano C/C 1013620, ABI 02008, CAB 01661, Swift-Code (BIC): UNCRITM1OU1
IBAN: IT 62 R 02008 01661 000001013620

SEDE LEGALE
Rödl & Partner
Largo Donegani, 2
20121 - Milano

MANAGING PARTNER
Avv./RA Stefan Ulf Brandes

A pag. 8 si precisa tra l'altro che il reddito attribuito ai beneficiari di un trust trasparente è assoggettato a tassazione come reddito di capitale – “con applicazione delle aliquote progressive qualora il beneficiario sia una persona fisica”.

Ci chiediamo se tale affermazione sottenda il fatto che qualunque sia la fonte del reddito ricevuto dal Trust esso confluisca necessariamente nel reddito complessivo del beneficiario ovvero se il criterio della trasparenza sia esteso alla natura del reddito sottostante, rendendosi quindi applicabili le imposte sostitutive laddove esse si renderebbero applicabili se il reddito in questione fosse stato direttamente percepito dal beneficiario.

In particolare ci riferiamo al caso dei dividendi distribuiti da una società di capitali, italiana o estera, talvolta anche direttamente versati dalla società sul conto corrente dei beneficiari su istruzione del trustee, per i quali l'art. 18 del TUIR non prevederebbe, nemmeno facoltativamente, la tassazione ordinaria in capo al percipiente.

2) SUL TEMA DEL MONITORAGGIO

UNA PREMESSA

Come correttamente richiamato a pag. 34 della bozza in commento, l'art. 4 D.L. 167/1990 in materia di monitoraggio fiscale richiama le regole di individuazione dei “titolari effettivi” in materia di normativa antiriciclaggio.

Come giustamente ricorda la bozza a pag. 40, le finalità del monitoraggio ai fini del riciclaggio sono diverse da quelle del monitoraggio fiscale, sicché tale richiamo (previsto dalla legge e quindi non “superabile” ovviamente da una circolare interpretativa) può dar adito a delle incongruenze.

Ed in effetti, a pensarci bene, nell'ottica del monitoraggio l. 231/2007 e quindi del perseguimento dei reati di riciclaggio e di quelli presupposti sarebbe più utile porre l'attenzione sul disponente invece che sui beneficiari. E' il disponente che può aver conseguito dei fondi di provenienza illecita ed ha interesse a riciclarli: ergo perdere il monitoraggio in relazione al disponente può finire per facilitare proprio il riciclaggio: identificando il solo trustee o i soli beneficiari distoglie l'attenzione sull'autore del reato presupposto. Non solo: ai fini del riciclaggio la spiegazione dell'origine dei fondi che possono dare i beneficiari sarebbe “*in re ipsa*”: provengono dal trust costituito dal disponente.

L'ottica fiscale invece è diversa: al di là dei casi di trust fittiziamente interposti, ciò che interessa monitorare è proprio che i redditi conseguiti dal trust siano tassati, e quindi è doveroso spostare l'attenzione sui beneficiari.

Il richiamo incrociato provocato dalla legge determina una “parificazione” del fenomeno ai fini dei due diversi monitoraggi, che a prima vista può sembrare una giusta semplificazione, ma finisce facilmente per determinare complicazioni e confusione, visti i diversi scopi sottostanti.

Basti osservare che in certe circostanze il “titolare effettivo” ai fini dell'antiriciclaggio viene individuato nella persona che ha poteri dispositivi del

patrimonio. Ben può essere il trustee, che ha certamente la proprietà formale ed il controllo sui beni del trust (art. 20 c. 1 L. 231/2007), così come il guardiano che certamente ha potere di controllo. Eppure, normalmente, tali soggetti sono “*excluded persons*” nella lista dei potenziali beneficiari, sono impossibilitati a ricevere qualsiasi utilità dal Trust e quindi sono (giustamente) esclusi da oneri dichiarativi in proprio..

Analogamente, nelle società di capitali e nelle persone giuridiche private può accadere che gli amministratori siano considerati “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio anticiclaggio (hanno effettivamente il potere di muovere i fondi di possibile provenienza illecita, pur non essendone i proprietari) anche se non sono destinatari dei proventi e quindi non sono “beneficiari effettivi” dei relativi redditi.

Ciò può provocare una situazione apparentemente contraddittoria per cui presso le istituzioni finanziarie Tizio viene identificato come titolare effettivo ai fini del monitoraggio anticiclaggio, mentre presso l’anagrafe tributaria lo stesso Tizio non risulta tale, pur essendo la base normativa la medesima. Con ciò generando sospetti da una parte e timori dall’altra, entrambi ingiustificati.

Del resto, la terminologia corrente tende ad usare due termini diversi: “titolare effettivo” in relazione al monitoraggio anticiclaggio, e “beneficiario effettivo” ai fini del monitoraggio fiscale.

Sarebbe a nostro modesto avviso preferibile tenere separati i due impianti normativi, utilizzando definizioni specifiche.

IL MONITORAGGIO IN CAPO AI BENEFICIARI

In relazione agli obblighi dichiarativi dei beneficiari non puntualmente identificati (“Trust opaco”) ma individuati come categoria, o anche nominativamente tra i possibili beneficiari (cd. “*discretionary beneficiaries*”), ma che verranno specificamente individuati on l’assegnazione di diritti specificati al momento individuato nelle regole del trust (ad esempio: la morte del disponente), la bozza di circolare precisa a pag. 41 che se tali soggetti sono “individuabili” sono tenuti agli obblighi dichiarativi (quadro RW), e che la conoscenza di tale situazione si presume certa laddove tali beneficiari abbiano ricevuto delle distribuzioni “ante tempus”.

Tuttavia tali soggetti:

- a) Non sanno quando il loro diritto alla percezione si materializzerà;
- b) Non sanno quanta parte del patrimonio del Trust gli spetterà (può ben essere che il trustee attribuisca percentuali diverse al momento della scomparsa del disponente per tener conto dell’intero patrimonio del disponente e delle eventuali altre attribuzioni testamentarie)
- c) Potrebbero anche non sapere a quanto ammonti il patrimonio del Trust.

Senza voler ridurre le giuste esigenze di trasparenza, ci parrebbe opportuno tener distinti i due casi (ovvero i beneficiari “individuati” ed beneficiari “noti ma non individuati”) trattandoli separatamente in due sezioni diverse del quadro RW.

Rödl & Partner

Rödl & Partner

T +39 02 63 28 841
F +39 02 63 28 8420

milano@roedl.com

4/4

In tal modo, ai beneficiari noti ma non individuati, che non saprebbero quale valore indicare (né la fetta della torta e magari nemmeno l'ammontare della torta) si potrebbe richiedere di riferire soltanto la circostanza (l'esistenza del trust e la sua individuazione) ma non la quota e/o il valore, magari lasciando nel modulo dichiarativo uno spazio descrittivo, ove indicare quanto utile per individuare il fatto (es. il nome del trust, le generalità del trustee e/o del disponente).

Ringraziando per l'attenzione porgiamo distinti saluti

Giampiero Guarnerio
Dott. Commercialista / Revisore Legale
Partner